

Armi

- 15 agosto - Circolare Inviolato impud.
- 20 sett. - Armi dall'estero
- 20 ottobre - Revoca porto armi minime
- 10 ottobre - Circolare prefetti
- 10 ottobre - Commercio vendita armi



Importazione armi

TELEGRAMMA-ESPRESSO DI STATO

Fatto
dell'Autorità
mittente

Riservata

MINISTERO DELL'INTERNO

AUTORITÀ MITTENTE	DATA				
	Giorno	Mese	Anno	Or	Min
Divisione Polizia Armi e Soc.	15	8	1921		

D.º 7857/30176-0. Sono stati segnalati tentativi che si farebbero per importare dal Belgio in Italia rilevanti quantità di armi, in specie di rivoltelle.

Poiché le presenti condizioni dell'ordine pubblico rendono necessario che tentativi di del genere siano assolutamente frustrati e sia veramente impedita ogni importazione di armi dall'estero, occorre che le disposizioni vigenti in materia siano rinforzatamente applicate in senso restrittivo. Al tal fine, il Ministero delle Finanze ha già stabilito che non dovrà darsi corso a domande presentate per importazioni d'armi da paesi ai quali si applica in massa il divieto stabilito col Decreto Sinfiduciario 24 Luglio 1919, D.º 1296, mantenuto col Decreto Ministeriale 30 Dicembre 1920. - Peraltro, in base ai vigenti accordi internazionali, possono ^{stare} ~~essere~~ permessi dal Ministero delle Finanze essere importate armi da altri paesi nei riguardi dei quali è sufficiente, anche nei casi, la licenza dell'Autorità circondariale di S. S. o un semplice



TELEGRAMMA-ESPRESSO DI STATO



MINISTERO DELL'INTERNO

AUTORITÀ MITTENTE	DATA				
	Giorno	Mese	Anno	Ore	Minuti

avviso al Prefetto della provincia di destinazione. - Tali paesi sono:
 Belgio, Francia e Colonie Francesi, Gran Bretagna e Colonie Britanniche,
 Svizzera, Portogallo, Canada, Australia e Unione Nord-Americana. -
 Le S. S. B. provvederanno nel modo più rigoroso a che non abbiano mai se,
 quito in alcuna caso importazioni anche da delli paesi, rifiutando i colatari
 sulla costa, nell'interesse che le Dogane non potranno consentire introduzio,
 ni di armi, senza la preventiva autorizzazione delle S. S. B. -
 Pregasi dare atto della presente. -

Del Ministro

Sigg. Prefetti del Regno
 „ Commiss. Gen. Civili
 di Trieste - Trento - Zara.

TELE



TELEGRAMMA-ESPRESSO DI STATO

Bollo dell'Autorità mittente

Bollo dell'ufficio postale di partenza

AUTORITÀ

Ore Minuti

Al
S. S. S. S.
M. S. S. S.
Divisione di
M. S. S. S.
15. Agosto 1911
R. M. S. S.

avviso al Trojette di
Belgio, Francia e
Svizzera, Portogallo
Le S. S. S. S. present
quello in alcuni casi

in tutta, nell'intesa che le Dogane non potranno consentire l'introduzione
di armi, senza la preventiva autorizzazione delle S. S. S. S.

Si prega dare atto della presente.

Sigg. Prefetti del Regno
" Commiss. Gen. Crivili
di Trieste - Trento - Zara.

Del Ministro
S. S. S. S.

britanniche,
americane.
bianco mai se

in guerra, egualmente i colatisti



REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza

27.10.100 di prot.
di arch.

Divisione _____ - Sezione _____

Risposta a nota del _____ N. _____ Div. _____ Sez. _____

Allegati N. _____

Roma, li 11 Settembre 1919.

OGGETTO

Denuncia delle armi.
R. D. 3 Agosto 1919, N. 1360.

Al Mag. Prefetti del Regno
Comand. Gen. Civ. Trento. Trieste. Zara
e, per conoscenza:
Comand. Gen. dei R.R.C. - Roma

Da notizie pervenute al Ministero, apparirebbe che molti Uffici di S. S. e Comandi di Carabinieri Reali, nel ricevere le denunce di possesso di armi o materiali indicati nel R. Decreto 3 Agosto 1919, N. 1360, si sono limitati a rilasciare ricevute espresse in termini generici e spesso senza data, né firma del Funzionario; per il che riesce poi impossibile controllare in base alle ricevute stesse se sia stato adempito alle prescrizioni del R. D. suddetto, mentre documenti compilati in termini così vaghi si prestano ad eludere agevolmente tali prescrizioni, lasciando incertezza sia nella data della denuncia, sia sulla identità dell'arma denunciata.

A prevenire gli inconvenienti, anche di qualche gravità, che da ciò potrebbero sorgere, si raccomanda alle

S.S. S.S. di espiacersi di disporre presso i dipendenti
li Uffici di S. D. e di raccomandare all' Arma dei
M.R. C.C. di rilasciare, per il tratto avvenire, le ricevute
delle denunce di armi e materiali di cui al
ricordato R. D. in termini tali che riesca sempre
possibile identificare in ogni tempo l'oggetto della
denuncia.

Le ricevute stesse dovranno altresì recare la
firma del funzionario che le rilascia, la data e il
timbro d'ufficio.

Del Ministro



CIRCOLARE

OGGETTO : Revoca licenza porto armi minorenni

Con riferimento alla circolare odierna N°22954 considerate le anormali condizioni di pubblica sicurezza esistenti in codesta Provincia, e il ripetersi di aspri urti civili, ai quali l'inesperienza giovanile porta un doloroso contributo di violenza e di sangue, si è addivenuti alla determinazione di revocare tutte le licenze di porto d'arma concesse a minori, anche se emancipati.

Si prega la S.V. di emettere subito il manifesto contenente tale revoca, a termini degli articoli 18 della legge 30 giugno 1889 N°6144 sulla pubblica sicurezza e 17 del relativo Regolamento, e di curarne la rigorosa osservanza.

Si attende sollecita assicurazione.

IL MINISTERO

f.to
Pronomi

Signor Prefetto di

IL PRESIDENTE
DEL
Consiglio dei Ministri

Roma, 3 Ottobre 1921.

Ai Sigg. PREFETTI
del REGNO

OGGETTO

Decreto-legge per il
disarmo dei cittadini.

Nella *Gazzetta Ufficiale* sarà prossimamente pubblicato un decreto-legge che stabilisce:

1. - Il divieto e le relative sanzioni per il porto, fuori della propria abitazione, di mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati, sfolagente di qualsiasi specie forma e dimensione.

2.- La sospensione della facoltà data ai Prefetti dall'art. 17 della legge di P. S. di concedere la licenza di porto d'armi ai minori.

3. - la spedizione del mandato di cattura per i reati riguardanti le predette armi indicate nel decreto-legge di imminente pubblicazione, nonchè nel codice penale (art. 461, 462, 463, 464 e 468), nella legge di pubblica sicurezza (art. 11, 19, 20), nella legge 2 luglio 1908 (art. 2. 3. 4), nel decreto 3 agosto 1919 N. 1360, nella legge 26 dicembre 1920 N. 1819.

4. - la sospensione, in tutti i casi previsti nel numero precedente, della facoltà di consentire la libertà provvisoria e l'applicazione della legge del perdono.

Il provvedimento legislativo, perché possa dare il risultato che il Governo si ripromette, ha bisogno della efficace collaborazione delle autorità politiche e dei funzionari a cui è commesso l'ordine pubblico. E perciò richiamo le SS. LL. alla rigorosa osservanza delle seguenti disposizioni:

1. - Si dovrà richiamare subito, sulle disposizioni del decreto-legge, la particolare attenzione di ciascun funzionario di pubblica sicurezza e di ciascun agente della forza pubblica, avvertendoli che le persone trovate, senza licenza, in possesso di armi, o che portano fuori della loro abitazione mazze ferrate, bastoni con puntali acuminati e sfollagente, dovranno sempre essere arrestate e denunciate, in stato di arresto, alla competente Autorità giudiziaria.

Si dovrà inoltre rammentare agli agenti che per ogni accertamento di porto abusivo di armi loro compete il premio stabilito dalla circolare di questo Ministero dell'8 dicembre 1919, numero 34924. Dovendosi inoltre ritenere che chi porta armi senza licenza, con ogni probabilità altre ne detiene nella propria abitazione, senza avere ottemperato all'obbligo della denuncia stabilito dal R. Decreto 3 agosto 1919 n. 1360, ad ogni accertamento di porto abusivo di armi dovrà seguire immediatamente la perquisizione del domicilio del contravventore.

2. - Si dovrà altresì provvedere perché la denuncia e la consegna di armi e di materie esplodenti, ai termini del decreto 3 agosto 1919 n. 1360, ove non sia già avvenuta, sia pronta ed effettiva.

Le SS. LL. dovranno agire con la massima energia, intensificando le perquisizioni personali e domiciliari per la scoperta e l'arresto dei contravventori e il sequestro delle armi e delle munizioni indebitamente detenute.

3. - In conformità allo spirito del provvedimento legislativo adottato, i Prefetti procederanno alla revoca di tutte le licenze di porto d'armi concesse a minori anche se emancipati.

Nello stesso tempo le SS. LL. provvederanno ad una rigorosa revisione delle licenze di porto d'armi già concesse, col preciso proposito di ridurre notevolmente il numero, oggi eccessivamente cresciuto. A tal fine si ispireranno ai rigidi criteri a cui si in-

formano le vigenti disposizioni in materia, criteri che riguardano non solo i precedenti penali e la buona condotta del richiedente, ma altresì il plausibile motivo di andare armato, il quale, secondo lo spirito della legge, deve esclusivamente consistere in una dimostrata necessità di difesa personale.

Della revoca delle licenze ai minori e della disposta revisione delle licenze concesse, si darà notizia al pubblico mediante l'apposito manifesto, previsto dall'art. 18 della legge di P. S. e nel quale verrà altresì rammentato così l'obbligo della consegna di tutto ciò che è indicato ai n. i 4 e 5 dell'art. 1. del R. Decreto 3 agosto 1919, n. 1360, come il rincarimento delle sanzioni punitive in base all'ultimo decreto-legge.

5. - Le SS. LL. dovranno portare la loro attenzione sulla formazione di corpi armati, i quali, siano o non siano diretti a commettere reati, cadono sotto le sanzioni degli articoli 253 e 254 del nostro Codice penale.

In modo speciale i Prefetti non permetteranno (art. 11 della legge di P. S. e articolo 10 del relativo regolamento) passeggiate in forma militare con armi, ricordando che ai contravventori si applicano gli inasprimenti del recente decreto-legge diretto al disarmo dei cittadini.

4. - Si dovrà, infine, esercitare la maggiore vigilanza sul commercio delle armi e sulla loro vendita in conformità alle disposizioni di legge, fornendo di mese in mese notizie precise a questo Ministero per gli eventuali provvedimenti.

Nell'esecuzione di queste disposizioni intendo che le SS. LL. portino il massimo di assiduità e di zelo, e poichè nessuna legge penale e nessun provvedimento di polizia può da solo modificare uno stato di spirito profondamente turbato da impulsi di violenza, raccomando alle SS. LL. di tenersi localmente a contatto con gli organi della opinione pubblica e con i cittadini più autorevoli, per persuadere il Paese che nel pronto ristabilimento della pace interna è la condizione necessaria delle sue fortune avvenire.

IL MINISTRO

BONOMI



REGNO D'ITALIA

Roma, 19 Novembre 1921.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA P. S.

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Sezione I.

N. 10179.

OGGETTO

Vigilanza sul commercio delle armi.

Le rigorose disposizioni che questo Ministero ha avuto più volte occasione di impartire alle SS. LL. per evitare e per reprimere energicamente ogni possesso illecito di armi, non hanno purtroppo sortito il risultato desiderato ed anche in recenti luttuose circostanze si è dovuto constatare che grandissimo è il numero delle persone armate, il che fa supporre che il possesso delle armi, anziché restringersi, si vada sempre più diffondendo.

È pertanto assolutamente necessario nell'interesse della incolumità pubblica e della tranquillità e sicurezza dei cittadini, che, oltre a curare la applicazione delle più severe misure repressive emanate coi recenti provvedimenti legislativi, le Autorità politiche e di pubblica sicurezza esplichino la più oculata, assidua ed intensa azione per la rigorosa osservanza di tutte le norme di polizia preventiva, che riguardano la materia delle armi e che hanno precisamente per iscopo di limitarne e sorvegliarne il possesso, il porto ed il traffico.

E poichè ritengo di particolare e primaria importanza, allo scopo che le accennate disposizioni restrittive non vadano eluse, che le SS. LL. portino la loro particolare attenzione sul commercio delle armi, richiamandomi a quanto genericamente già prescrivevo col penultimo alinea della mia circolare del 3 ottobre u. s. relativa alla applicazione del R. Decreto legge 2 stesso mese n. 1320, invito le SS. LL. a provvedere subito ad un rigoroso accertamento delle armi e delle munizioni esistenti nei negozi di armi della loro provincia, allo scopo di conoscerne esattamente il numero, la specie e la quantità e di stabilire se questi non eccedano i limiti espressamente fissati nella relativa licenza di esercizio, o ad ogni modo quelli giustificati dalle esigenze del normale commercio locale. Scoprendo eventuali eccedenze, salvo i provvedimenti di legge a carico dei contravventori, se ne dovrà ordinare il deposito presso la Direzione di Artiglieria, ovvero i Distretti militari, o i Comandi dei RR. Carabinieri, siccome si prescriveva con la circolare 28 maggio 1915 n. 17592, prendendo gli occorrenti accordi con le Autorità Militari competenti.

I negozianti di armi dovranno inoltre essere subito diffidati, sotto comminatoria di revoca della licenza di esercizio:

1) a tenere regolarmente, con la esatta indicazione del nome, del luogo di origine e del recapito del compratore del numero e della qualità dell'arma venduta, il registro prescritto con le circolari 1° febbraio 1890, n. 10179 e 18 dicembre 1919, n. 35649 disponendo che nel registro stesso siano annotate anche le vendite di munizioni non da caccia,

*Sigg. Prefetti del Regno
e per notizia:*

*Sigg. Commissari Generali Civili
di Trieste, Trento e Zara.*

*On. Ufficio Centrale
per le Nuove Provincie.*

indicandone la specie e la quantità, nonchè i dati del permesso di porto d'armi, o del nulla osta dell'Autorità di P. S. di cui nei due paragrafi seguenti.

2) a non vendere armi se non a persone munite di regolare permesso per il porto della specie di arma che si intende acquistare, ovvero di un nulla osta della Autorità circondariale di P. S.

3) a non vendere munizioni per armi non da caccia, se non a persone che siano munite di nulla osta dell'Autorità circondariale predetta, nel quale dovrà essere indicata la quantità delle munizioni, nella limitata misura che si ritiene richiesta dalle esigenze della difesa personale del possessore dell'arma.

È superfluo aggiungere che prima di rilasciare tale nulla osta le Autorità di P. S. dovranno accertare se il richiedente sia munito di porto d'arma, ovvero abbia fatta regolare denuncia dell'arma che tiene nella propria abitazione. Le autorità stesse dovranno altresì disporre frequenti controlli presso i negozi di armi, allo scopo di constatare se il registro sia regolarmente tenuto, se le armi siano nei limiti prescritti dalle licenze o dalle fatte diffide e se le armi stesse siano tenute in condizione da non funzionare, siccome si è disposto con la circolare 14 gennaio 1920 n. 1001 ed in caso di constatata trasgressione, provvederanno con ogni rigore alla revoca della licenza.

Nel rammentare infine ancora una volta alle SS. LL. e alle dipendenti Autorità di P. S. la necessità che si spieghi la più solerte ed assidua attività allo scopo di scoprire e sequestrare armi o munizioni non denunciate o consegnate, intensificando le perquisizioni, sia personali, che domiciliari, di cui dà facoltà l'art. 7 del R. D. 3 agosto 1919 n. 1360, avverto le SS. LL. affinchè ne rendano edotti gli interessati, che oltre ai premi già stabiliti col Decreto ministeriale 10 luglio 1920 per gli agenti della forza pubblica per la scoperta di armi o di munizioni non denunciate o non consegnate od abusivamente portate, corrisponderò notevoli compensi in denaro ragguagliati all'importanza del servizio e dei risultati ottenuti, anche ai funzionari ed agli ufficiali della forza pubblica che organizzino i servizi stessi, o che vi concorrano, nonchè a quei privati cittadini che forniscano indicazioni tali da condurre alla scoperta ed all'accertamento della contravvenzione.

Attendo pronta assicurazione dell'esatto adempimento di quanto con la presente si prescrive: adempimento, di cui riterrò le SS. LL. direttamente e personalmente responsabili.

IL MINISTRO
BONOMI